



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 07.02.2014)

N. 36 del 10.03.2014

(adottata ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000)

**OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Sepe Nicola e Carmela. Determinazioni.
ESEGUIBILE**

L'anno 2014 il giorno dieci del mese di marzo alle ore 11,30 nella sede del Comune di Marigliano, il Sub Commissario Straordinario dott.ssa Rosanna Sergio, con l'assistenza del Segretario Generale avv. Stefania Urciuoli, previa istruttoria predisposta dall'ufficio competente;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, inseriti nella presente;

DELIBERA

- Approvare il provvedimento in oggetto, nel testo che si allega alla presente;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO Dott.ssa Rosanna Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO avv. Stefania Urciuoli

Per copia conforme all'originale

Marigliano 10.03.2014

IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dal 10.03.2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000
(N. REG. PUBBLICAZ.)

Marigliano 10.03.2014

f.to Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

dr.ssa Giuseppa Capone

ESECUTIVITA'

(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

IL RESPONSABILE SETTORE VII

f.to Giuseppa Capone



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)



Settore IV

Responsabile ing. Andrea Ciccarelli

OGGETTO: Riclassificazione urbanistica Sepe Nicola e Carmela. Determinazioni.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000.

f.to Il responsabile del settore IV
ing. Andrea Ciccarelli

Premesso:

- che con istanza in data 20/07/2011, prot. n.15913 i sig Sepe Nicola e Carmela eredi del sig Sepe Vincenzo , chiedevano al Comune di classificare le aree indicate in domanda come «*edificabili per intervento diretto, sussistendone tutti i presupposti di fatto e di diritto*»;

- che le aree alle quali si riferiva l'istanza sono così catastalmente riportate:

foglio n. 19 p.lle 1385-1386-1455-1208;

- che con nota in data 14.2.2014, prot. n. 3370, questo ente comunicava ai richiedenti il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. 241/90 della domanda presentata in data 17.7.2013, prot. n. 18597, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni e segnalando che la comunicazione interrompeva i termini per la conclusione del procedimento;

- che entro i termini previsti i richiedenti partecipavano al procedimento presentando le proprie osservazioni pervenute al protocollo del Comune in data 28/02/2014, al n. 4417 ;

Tenuto conto:

- che è necessario concludere il procedimento visto che l'Amministrazione ha sempre il potere-dovere di rispondere alle istanze che le pervengono;

Considerato:

- che le aree di proprietà dei richiedenti identificate foglio n. 19 p.lle 1385-1386-1455-1208 , ricadevano, nel P.R.G. approvato con decreto del Presidente della Provincia di Napoli in data 14.5.1990, n. 71, in zona B-stralciata (come tale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) L. Reg. 17/1982);

-- che difatti anche il P.U.C. adottato dal Comune con delibera di G.M. in data 8.3.2012, n. 19, integrato con delibera di G.M. in data 31.7.2012, n. 79 – poi ritenuto non coerente dalla Provincia di Napoli con delibera di G.P. in data 21.12.2012, n. 858 – prevedeva che le predette aree ricadessero in zona B;

- che i richiedenti non hanno chiesto la classificazione *sic et simpliciter* delle aree ma che le stesse fossero da classificare come "*edificabili per intervento diretto*";

che la strada interna di accesso ,che si dipartono dalla via principale , alle citate particelle non è totalmente urbanizzate ;

Considerato:

- che l'istanza non può essere accolta anche perché le predette aree sono prive di disciplina urbanistica non perché interessate da un precedente vincolo preordinato all'esproprio oramai decaduto, ma perché stralciate in sede di pianificazione nel 1990 e quindi prive *ab origine* di disciplina, ragione per cui la classificazione dell'area va necessariamente effettuata in un'ottica d'insieme che interessi l'intero territorio comunale e, quindi, in sede di pianificazione organica e non esaminando singolarmente, ed in modo parziale, i singoli lotti;

- che difatti l'istanza è di contenuto identica a quella presentata, in epoca pressoché contestuale, da oltre 50 richiedenti;

- che la definizione di tutte le domande di classificazione nel senso richiesto dagli istanti sarebbe in contrasto con la delibera della Provincia di Napoli n. 858/2012 e stravolgerebbe le finalità di corretta pianificazione d'insieme del territorio;

- che sul P.U.C. adottato nel 2012 la Provincia di Napoli, con la citata delibera n. 858/2012, ha espresso parere di non coerenza, ragion per cui occorre proseguire il procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5;

- che, inoltre, il Comune ha l'obbligo di dare una disciplina urbanistica alle aree che ne sono prive, ma non di dare ad esse necessariamente quella richiesta dai privati, poiché in sede di pianificazione urbanistica resta fermo il principio della discrezionalità delle scelte pianificatorie dell'ente. L'istanza dei richiedenti, invece, chiede una specifica classificazione, come tale inammissibile o comunque non accoglibile;

- che, tuttavia, ancorché non sia stato espressamente richiesto dagli istanti, questo ente è tenuto comunque ad attribuire alle aree comunali prive di classificazione, e quindi anche a quelle dei richiedenti, una disciplina urbanistica proseguendo il procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Tutto ciò premesso

propone

al Commissario Straordinario di negare ai richiedenti Sepe Nicola e Carmela la classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio foglio n. 19 p.lle 1385-1386-1455-1208 come *"edificabili per intervento diretto"*. La pianificazione urbanistica delle predette aree avviene invece in prosieguo al procedimento di approvazione del P.U.C. ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio in data 4.8.2011, n. 5.

Il Responsabile del IV Settore
Ing. Andrea Ciccarelli

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta del responsabile del settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, ai richiedenti Sepe Nicola e Carmela, eredi del sig. Sepe Vincenzo. della classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio n.19 p.lle 1385-1386-1455-1208 come *"edificabili per intervento diretto"*;

Ritenuto tale proposta meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del SD.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di accogliere la proposta del responsabile del settore IV ing. Andrea Ciccarelli, finalizzata al diniego motivato, ai richiedenti Sepe Nicola e Carmela, eredi del sig. Sepe

Vincenzo, della classificazione delle aree identificate catastalmente al foglio n.19 p.lle 1385-1386-1455-1208 come "edificabili per intervento diretto";

2) di demandare allo stesso l'adozione degli adempimenti consequenziali, ivi compreso il provvedimento finale di diniego;

3) di dare atto che sono in corso le direttive per l'adozione dei provvedimenti di pianificazione.

IL SUB COMMISSARIO
Dott.ssa Rosanna Sergio